

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

denominato

"Destination Italia POC 2023-2028"

ISIN IT0005569444

Articolo 1 – Importo dell'emissione, titoli e natura giuridica

- 1.1** Destination Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. 09642040969 ("**Destination Italia**" o la "**Società**") ha emesso un prestito obbligazionario convertibile denominato "Destination Italia POC 2023-2028" (il "**Prestito Obligazionario**"), riservato interamente alla sottoscrizione di "investitori qualificati", come definiti ai sensi dell'art. 2, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (gli "**Investitori Qualificati**"), fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) (l' "**Importo Massimo**"), rappresentato da massime n. 1.000 (mille) obbligazioni (le "**Obbligazioni**") di valore nominale unitario pari a euro 3.000,00 (tremila/00) (il "**Valore Nominale di Emissione**"), convertibili in azioni ordinarie di Destination Italia di nuova emissione (le "**Azioni di Compendio**") in ragione del Rapporto di Conversione (come definito ai sensi dell'art. 5.4) secondo la disciplina meglio precisata nel presente regolamento (il "**Regolamento**").
- 1.2** La delibera di emissione delle Obbligazioni è stata adottata dall'assemblea straordinaria di Destination Italia in data 25 ottobre 2023 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2420-*bis* cod. civ. (l' "**Assemblea Destination Italia**"). L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ed è interamente riservata alla sottoscrizione da parte di potenziali sottoscrittori identificati come Investitori Qualificati.
- 1.3** Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili.
- 1.4** Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi della vigente normativa e saranno ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").
- 1.5** Alla Data di Emissione (come *infra* definita), le azioni ordinarie Destination Italia sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan.
- 1.6** Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, generali, incondizionate e non subordinate della Società e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future di Destination Italia. Le

Obbligazioni saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future di Destination Italia che siano privilegiate in base a inderogabili disposizioni di legge.

Articolo 2 – Durata del Prestito Obbligazionario e godimento

- 2.1** La durata del Prestito Obbligazionario è fissata in 5 (cinque) anni a decorrere dal 16 novembre 2023 (la "**Data di Emissione**"), con scadenza, quindi, al giorno 16 novembre 2028 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto di seguito stabilito nel Regolamento.
- 2.2** Le Obbligazioni hanno godimento dal 16 novembre 2023 (la "**Data di Godimento**").

Articolo 3 – Periodo di Sottoscrizione, emissione e prezzo di sottoscrizione

- 3.1** L'emissione del Prestito sarà eseguita in via scindibile. Alla Data di Emissione sono state emesse n. 607.
- 3.2** Entro il 30 giugno 2024, l'Emittente ha la facoltà, senza alcuna autorizzazione da parte degli Obbligazionisti o di terzi, di emettere, in una o più tranches, ulteriori titoli aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggetti alle previsioni del presente Regolamento, aumentando, in tal modo, il valore nominale del Prestito, fino ad un massimo complessivo di ulteriori Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Resta inteso che i le Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie e dovranno essere emesse con modalità tali da permettere tale fungibilità.
- Il prezzo di emissione delle nuove Obbligazioni sarà pari al Valore Nominale di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo di Tasso di Interesse non corrisposto e maturato sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) delle nuove Obbligazioni.
- 3.3** Le Obbligazioni sono emesse ciascuna ad un prezzo di emissione pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale di Emissione (il "**Prezzo di Emissione**").
- 3.4** Le Obbligazioni saranno emesse a fronte dell'integrale versamento del Prezzo di Emissione.
- 3.5** La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli ("**Intermediari Aderenti**"). In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di Intermediari Aderenti. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.

Articolo 4 – Interessi, agente di cambio e agente di conversione

- 4.1** Dalla Data di Godimento (inclusa) le Obbligazioni frutteranno interessi ad un tasso fisso di interesse lordo pari al 7% in ragione d'anno (il "**Tasso di Interesse**"). Gli interessi sono calcolati sul Valore Nominale di Emissione, al lordo di ritenute di imposta.
- 4.2** Gli interessi non saranno capitalizzabili e saranno corrisposti in contanti e in via posticipata ai titolari delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") al termine di ciascun semestre, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna, una "**Data di Pagamento degli Interessi**"), fatta eccezione per l'ultima Data di Pagamento degli Interessi che corrisponderà alla Data di Scadenza. Gli interessi saranno calcolati secondo la convenzione ACT/365.
- 4.3** Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi a partire dalla prima, nel tempo, delle seguenti date:
- (i) dalla Data di Scadenza (inclusa); ovvero
 - (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 12 (*Cause di inadempimento*), dalla data in cui avverrà il rimborso anticipato; ovvero
 - (iii) in caso di conversione.
- 4.4** Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l'interesse sarà calcolato applicando al Valore Nominale di Emissione il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo inferiore.
- Ai fini del presente Articolo, per "**Tasso Frazionale**" si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per 365 (trecentosessantacinque) giorni.
- 4.5** Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto al successivo Articolo 10 (*Pagamenti*).
- 4.6** Le funzioni dell'agente per il calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") e dell'agente per la conversione (l'"**Agente di Conversione**") saranno svolte dalla Società. Qualora la Società decidesse di conferire il mandato a svolgere le predette funzioni a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, la Società ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.
- 4.7** L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agiranno in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avranno alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei calcoli e nelle determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da dolo o colpa grave. I calcoli e le

determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti per gli Obbligazionisti.

Articolo 5 – Diritto di Conversione degli Obbligazionisti

- 5.1** Gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti, esercitare il diritto di richiedere la conversione integrale delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "**Diritto di Conversione**"). Il Diritto di Conversione, nella misura e nei limiti di seguito previsti, potrà essere esercitato per tutte o solo per parte delle Obbligazioni detenute.
- 5.2** Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario deliberato dall'Assemblea Destination Italia, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.
- 5.3** Ai fini del presente Regolamento:
- (i) per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario, diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte a Milano per l'esercizio delle loro attività;
 - (ii) per "**Corrispettivo in Denaro**" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate ai sensi del successivo Articolo 5.5 del Regolamento e la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Destination Italia nei 30 (trenta) Giorni di Borsa Aperta precedenti la Data di Scadenza. La Società comunicherà, nelle forme di cui all'Articolo 17.4 del Regolamento, entro l'inizio del Periodo di Conversione la propria intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio da consegnare in caso di conversione successiva ad una rettifica del Rapporto di Conversione.
 - (iii) per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi qualunque giorno nel quale il mercato Euronext Growth Milan è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.
- 5.4** In caso di esercizio del Diritto di Conversione e secondo le tempistiche di cui all'Articolo 5.6, a ciascuna Obbligazione sarà attribuito un numero di Azioni di Compendio calcolato in ragione del prezzo unitario di ciascuna Azione di Compendio secondo la seguente formula ("**Rapporto di Conversione**"), salvi gli effetti delle rettifiche del Rapporto di Conversione nei casi previsti al successivo Articolo 7 (Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società):

$$Ac = Vn / \text{Prezzo di Sottoscrizione}$$

dove:

- "**Ac**" indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione;
- "**Vn**" indica il valore nominale di ciascuna Obbligazione;
- "**Prezzo di Sottoscrizione**" indica il maggiore tra:
 - (i) Euro 2,00 ("**Floor**"); e
 - (ii) la media semplice dei prezzi ufficiali di negoziazione delle azioni ordinarie della Società presso l'Euronext Growth Milan nei 10 mesi precedenti la Data di Conversione come pubblicato da Borsa Italiana ("**Media Prezzi Negoziazione**"), fino ad un valore massimo di Euro 5,00 per azione (il "**Cap**") (essendo inteso che ove la Media Prezzi Negoziazione eccedesse il Cap, si prenderà in considerazione ai fini del calcolo del Prezzo di Sottoscrizione esclusivamente il Cap), applicando alla Media Prezzi Negoziazione uno sconto del 10%.

Il Prezzo di Sottoscrizione, calcolato come sopra previsto, sarà arrotondato al centesimo di euro (Euro 0,005 arrotondati al centesimo di euro inferiore).

5.5 Qualora per effetto di una rettifica al Rapporto di Conversione posta in essere ai sensi del presente Regolamento si richieda che la Società emetta Azioni di Compendio ulteriori a servizio della conversione, la Società, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, porrà in essere tutte le attività societarie necessarie ad assicurare che il numero delle azioni da emettere per effetto dell'esercizio del Diritto di Conversione sia tale da consentire al titolare di ciascuna Obbligazione la conversione delle Obbligazioni sulla base del nuovo Rapporto di Conversione rettificato. Qualora la Società si trovi nell'impossibilità di emettere le Azioni di Compendio aggiuntive, la Società corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro relativamente alle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione. Tale pagamento dovrà essere effettuato entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Scadenza.

5.6 L'Emittente, il Giorno di Borsa Aperta precedente l'avvio del Periodo di Conversione ("**Data di Conversione**"), comunica il Prezzo di Sottoscrizione e il conseguente Rapporto di Conversione. Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente per mezzo del quale le Obbligazioni sono detenute, e potrà essere esercitato in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario a decorrere dal 15° (quindici) Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza e fino al 5° (quinto) Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza (il "**Periodo di Conversione**").

5.7 Le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per

l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso) in cui la stessa Assemblea dei soci abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque, sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea (il "**Periodo di Non Conversione**"). Qualora il Periodo di Conversione cadesse, in tutto o in parte, nel Periodo di Non Conversione, tale Periodo di Conversione si intenderà posticipato – previa comunicazione del Consiglio di Amministrazione della Società – per la sua intera durata e/o per la sua sola parte ricadente nel Periodo di Non Conversione ad un periodo temporale immediatamente successivo al Periodo di Non Conversione.

- 5.8** La Domanda di Conversione dovrà quindi specificare il numero delle Obbligazioni per il quale viene esercitato il Diritto di Conversione. Inoltre, in sede di presentazione della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie informazioni ai sensi della normativa applicabile, gli Obbligazionisti dovranno, a pena di inefficacia della Domanda di Conversione medesima: (i) prendere atto che le Azioni di Compendio non sono state e non saranno registrate ai sensi del *Securities Act 1933* e successive modificazioni, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, costituire oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla *Regulation S del Securities Act*; e (ii) dichiarare di non essere una *U.S. Person*, come definita ai sensi della *Regulation S del Securities Act*.
- 5.9** Le Azioni di Compendio sottoscritte all'esito dell'esercizio del Diritto di Conversione saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Conversione.
- 5.10** Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione, che non siano state presentate entro il termine del Periodo di Conversione, e/o che non soddisfino le condizioni e in relazione alle quali non vengono effettuati gli adempimenti sopra descritti.

Articolo 6 – Frazioni

- 6.1** Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti complessivamente, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione in relazione ad una o più delle Obbligazioni detenute (e nei limiti previsti nel precedente Articolo 5 (*Diritto di Conversione degli Obbligazionisti*)), un numero non intero di Azioni di Compendio, la Società procederà alla consegna di Azioni di Compendio, secondo le modalità e la tempistica indicata nel precedente Articolo 5 (*Diritto di Conversione degli Obbligazionisti*), fino alla concorrenza del numero intero arrotondando per difetto all'unità inferiore e riconoscerà, in pari data, in contanti il controvalore calcolato in base al Prezzo di Sottoscrizione.

Articolo 7 – Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

- 7.1** Al verificarsi, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, di uno degli eventi indicati nel presente Articolo 7 (*Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società*) si procederà secondo la disciplina di seguito prevista.
- 7.2** Qualora la Società effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, di *warrant* su azioni ovvero di altri strumenti finanziari simili per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni ordinarie Destination Italia, offerti in opzione agli azionisti della Società, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione (precisandosi che tale diritto di opzione non spetterà in relazione alle azioni da emettersi per effetto dell'esercizio di *warrant* già emessi dalla Società alla Data di Emissione o degli eventuali piani di incentivazione già approvati).
- 7.3** Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite le seguenti operazioni sul capitale sociale della Società, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 5.4 del Regolamento sarà rettificato dalla Società come segue:
- (i) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di azioni, il Floor e il Cap del Rapporto di Conversione saranno soggetti ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, calcolato al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di azioni in circolazione (quindi non computando azioni deliberate ma non ancora sottoscritte e liberate), immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle azioni in questione;
 - (ii) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni, il Floor e il Cap del Rapporto di Conversione verranno modificati proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio;
 - (iii) nelle ipotesi di fusione della Società in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui la Società sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui la Società sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;

- (iv) nei casi in cui sia deliberata la distribuzione di Dividendi Straordinari (la "**Distribuzione**") (come infra definiti), il Floor e il Cap saranno soggetti ad aggiustamento moltiplicando ciascuno di essi, come in essere al momento immediatamente precedente la Distribuzione (il valore del Floor o il Cap, come da modificare ai sensi della presente lettera (iv), il "**Valore da Modificare**"), per la seguente frazione, arrotondata alla terza cifra decimale:

$$A / (A-B)$$

dove:

- "A" è il maggiore tra il Valore da Modificare e il "prezzo medio" calcolato come la media ponderata per i volumi dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie registrati nei 10 giorni di Borsa aperta precedenti la data "cum dividendo";
- "B" è il valore della Distribuzione attribuibile a ciascuna azione, determinato dividendo il valore complessivo della Distribuzione per il numero di azioni aventi diritto a ricevere tale Distribuzione

Ai fini del presente paragrafo (iv), per "**Dividendi Straordinari**" si intendono i dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto al dividendo derivante dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Resta inteso che il predetto aggiustamento sarà efficace dalla data in cui le Azioni saranno negoziate "ex dividendo" su Euronext Growth Milan.

7.4 Qualora la Società proceda alla riduzione del capitale sociale per perdite mediante annullamento di azioni, il numero di Azioni di Compendio spettanti per ciascuna Obbligazione sarà conseguentemente diminuito in proporzione alla riduzione di capitale effettuata, mediante corrispondente rettifica del Rapporto di Conversione secondo metodologie di generale accettazione.

7.5 Qualora:

- (i) la Società proceda ad un aumento gratuito di capitale mediante incremento del valore nominale delle azioni;
- (ii) la Società proceda ad una riduzione del capitale per perdite mediante riduzione del valore nominale delle azioni;
- (iii) la Società approvi piani di incentivazione azionario per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti, collaboratori, anche mediante stock option o stock grant;
- (iv) la Società proceda ad operazioni di fusione per incorporazione di altra società (ove la Società risulti quindi essere la società incorporante) ovvero ad operazioni di scissione in cui la Società sia la società beneficiaria (o una delle società beneficiarie), fermo restando quanto previsto dall'articolo 2503-bis cod. civ. (ove applicabile).

il Rapporto di Conversione non sarà rettificato.

- 7.6** In caso di compimento da parte della Società di operazioni sul capitale sociale diverse da quelle indicate ai precedenti Articoli da 7.2 a 7.5 (inclusi), il Rapporto di Conversione sarà rettificato dalla Società con decisione assunta nelle sedi competenti, sulla base di metodologie di generale accettazione volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
- 7.7** Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni rettifica del Rapporto di Conversione ai sensi del presente Articolo 7 (*Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società*), qualora il Rapporto di Conversione, come determinato, non risulti essere un multiplo intero di 0,001 (zero virgola zero zero uno), lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 (zero virgola zero zero uno) più vicino.
- 7.8** Nei casi in cui all'atto della conversione (sia esso in virtù del Diritto di Conversione ovvero in virtù di eventuali aggiustamenti) risulti un Rapporto di Conversione pari ad un numero non intero di Azioni, per ciascuna Obbligazione verrà consegnato un numero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto, con liquidazione in denaro della differenza.
- 7.9** La Società comunicherà, ai sensi dell'articolo 17.4 del Regolamento, ogni eventuale rettifica apportata al Rapporto di Conversione ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 8 – Diritti degli Obbligazionisti in caso di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio sulle azioni Destination Italia

- 8.1** Nel caso in cui, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, sia resa pubblica – ai sensi degli articoli 102 e s.s. del TUF, come applicabili alla Società anche ai sensi dello statuto sociale della stessa e del Regolamento Emittenti del mercato Euronext Growth Milan, ovvero ai sensi di qualsiasi altra normativa di volta in volta applicabile – la decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio avente ad oggetto (tutte le o parte delle) azioni ordinarie Destination Italia (l'“**OPA**”) (diversa in ogni caso da un'OPA promossa dalla Società su azioni proprie), la Società si impegna a fare quanto in proprio potere al fine di consentire agli Obbligazionisti l'esercizio del Diritto di Conversione in via anticipata rispetto all'inizio del Periodo di Conversione, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 5 (*Diritto di Conversione degli Obbligazionisti*). A tal fine la Società: (i) darà notizia agli Obbligazionisti, nelle forme di cui al successivo Articolo 17.4, della facoltà di esercitare in via anticipata il Diritto di Conversione; e (ii) farà quanto in proprio potere affinché l'esercizio anticipato del Diritto di Conversione e la conseguente messa a disposizione delle Azioni di Compendio a favore di coloro che si avvarranno di tale facoltà possano perfezionarsi ad una data tale da consentire ai titolari delle Azioni di Compendio emesse di poterle apportare in adesione all'OPA.

- 8.2** La Società provvederà a comunicare il Prezzo di Sottoscrizione e il relativo Rapporto di Conversione calcolando la media semplice dei prezzi ufficiali di negoziazione delle azioni ordinarie della Società presso l'Euronext Growth Milan nei 10 mesi precedenti la pubblicazione del comunicato predisposto ai sensi dell'art. 102 del TUF, fermo restando il Cap e il Floor.
- 8.3** Nell'ipotesi di esercizio del Diritto di Conversione in via anticipata in caso di OPA, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 4 (*Interessi*) gli interessi dovuti sulle Obbligazioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Conversione saranno calcolati fino alla data di esercizio del Diritto di Conversione, sempre al lordo di ritenute di imposta.

Articolo 9 – Rimborso delle Obbligazioni a scadenza. Acquisto delle Obbligazioni da parte della Società

- 9.1** Alla Data di Scadenza la Società provvederà al rimborso, in contanti e in un'unica soluzione, dell'intero Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni rispetto alle quali il Diritto di Conversione non sia stato esercitato (unitamente agli interessi maturati fino alla Data di Scadenza e non ancora corrisposti).
- 9.2** La Società può in ogni momento acquistare tutte le, o parte delle, Obbligazioni sul mercato o sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di venderle. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta sarà rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni.

Articolo 10 – Pagamenti

- 10.1** Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute per le Obbligazioni sarà effettuato in euro e sarà soggetto alla normativa fiscale e alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e/o spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
- 10.2** Le somme dovute dalla Società in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun Obbligazionista all'Intermediario Aderente per mezzo del quale le Obbligazioni sono detenute.
- 10.3** Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma eventualmente dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza aggravio di ulteriori interessi a carico della Società. Ai soli fini della presente clausola, per "**Giorno Lavorativo**" si intende ogni giorno nel quale il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

Articolo 11 – Regime fiscale

11.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

Articolo 12 - Cause di inadempimento

12.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi (ciascuno di essi una "**Causa di Inadempimento**"), le Obbligazioni diventeranno immediatamente esigibili e rimborsabili al loro Valore Nominale di Emissione, oltre agli eventuali interessi maturati (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**"), purché vi sia una contestuale richiesta scritta in tal senso da parte di tanti Obbligazionisti che detengano complessivamente almeno l'80% (ottanta per cento) del Valore Nominale di Emissione complessivo delle Obbligazioni in circolazione a tale data (richiesta formalizzata eventualmente per il tramite del rappresentante comune nominato ai sensi dell'art. 2417 cod. civ. in relazione alle Obbligazioni oggetto della presente emissione):

- (a) la Società non provveda, in relazione alle Obbligazioni, al pagamento degli interessi dovuti e l'inadempimento si protragga per un periodo di 30 (trenta) Giorni Lavorativi Bancari; o
- (b) la Società non adempia ad una o più delle altre obbligazioni a suo carico ai sensi dei precedenti Articoli 7 (*Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società*) e 8 (*Diritti degli Obbligazionisti in caso di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio sulle azioni Destination Italia*), e tale inadempimento non sia rimediato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi Bancari dalla data in cui la Società abbia ricevuto la richiesta scritta di rimediare a detto inadempimento da parte di tanti Obbligazionisti che detengano complessivamente almeno l'80% (ottanta per cento) del Valore Nominale di Emissione complessivo delle Obbligazioni in circolazione alla data della richiesta (richiesta formalizzata eventualmente per il tramite del rappresentante comune nominato ai sensi dell'art. 2417 cod. civ. in relazione alle Obbligazioni oggetto della presente emissione); o
- (c) sia stata accertata l'insolvenza della Società, oppure la Società intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, verso in uno stato di conclamata crisi ovvero venga assoggettata a procedure concorsuali.

12.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Obbligatorio avverrà attraverso Monte Titoli e senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Articolo 13 – Esclusioni

- 13.1** Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 (e successive modifiche) vigente negli Stati Uniti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, o Giappone e non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite a, per conto o a beneficio di, cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, se non in conformità alla relativa disciplina ovvero alle restrizioni applicabili a detti paesi e/o destinatari.
- 13.2** Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
- 13.3** Le Obbligazioni sono emesse in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto dell'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1(4), lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129.

Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente

- 14.1** Il Prestito Obbligazionario e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.
- 14.2** Per qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e/o alle disposizioni contenute nel Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Articolo 15 – Assemblea degli Obbligazionisti

- 15.1** Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile relative all'assemblea degli obbligazionisti (l'“**Assemblea degli Obbligazionisti**”).
- 15.2** L'Assemblea degli Obbligazionisti viene convocata in conformità alle norme statutarie previste per la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci e mediante pubblicazione (contestualmente) sul sito internet della Società (www.destinationitaliagroup.it, Sezione “*Investor Relations*”) di apposito avviso agli Obbligazionisti. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF.
- 15.3** Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico della Società nel caso in cui la convocazione sia effettuata

dalla stessa e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno della Società ai sensi del presente Regolamento.

- 15.4** Ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:
- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'ammontare del suo eventuale compenso;
 - b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
 - c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
 - d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
 - e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
- 15.5** Il rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**") è nominato ai sensi di legge e provvede allo svolgimento degli incarichi previsti dalla legge.
- 15.6** Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune, ove nominato, (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico della Società.
- 15.7** Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura della Società, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede della Società.

Art. 16 - Termini di prescrizione e decadenza

- 16.1** Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi 10 anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.
- 16.2** Il diritto al pagamento degli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi 5 anni dalla scadenza della data di pagamento di tali interessi.

Articolo 17 – Varie

- 17.1** La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
- 17.2** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
- 17.3** Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Società potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.
- 17.4** Tutte le comunicazioni della Società agli Obbligazionisti, così come le comunicazioni obbligatorie previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile alla Società, saranno effettuate per il tramite di uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito internet della Società, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth

Milan, e con le ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle Obbligazioni.

17.5 Tutte le comunicazioni della Società ai titolari delle Obbligazioni saranno eseguite, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Società (<https://destinationitaliagroup.it>) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Senza pregiudizio per quanto previsto nel presente paragrafo, resta ferma la facoltà della Società di effettuare, laddove possibile, determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere effettuate per iscritto presso la sede sociale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per il tramite di posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo destinationitalia@legalmail.it.